



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE E DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 4 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Legge 2 luglio 2026, n. 119
Capo	III — Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e di bolzano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-sviluppo-della-carriera-dirigenziale-e/art-16-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it